

**MANCATO ADEMPIMENTO DEL MANDATO– MAGGIORE GRAVITA' DOVUTA
ALL'INIZIALE INTENZIONE DI NON ADEMPIERLO**

L'assunzione di un mandato con la evidente e inequivoca intenzione di non adempierlo, costituisce violazione dei doveri professionali ben più grave del mancato compimento di atti inerenti al mandato (art. 26, comma 3° C.D.), quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, per cui la relativa sanzione dovrà tener conto della maggiore gravità della fattispecie.

CDD NAPOLI – Dec. n. 45 del 28.1.2020 – Pres. Est. Ciannella.